



VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 28 MARZO 2019

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

- Il Presidente rivolge un indirizzo di saluto ai neo Avvocati, augurandogli un brillante futuro ed illustrando le varie iniziative organizzate dall'Ordine degli Avvocati per i più giovani. Li ammonisce, inoltre, al rispetto del Codice Deontologico.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Diletta Aliotta, Avvocato Federico Atorino, Avvocato Andrea Bertarelli, Avvocato Claudio Boccia, Avvocato Marta Cacciatore, Avvocato Giuseppe Cervone, Avvocato Giorgia Del Vecchio, Avvocato Filippo Di Francia, Avvocato Olga Gaeta, Avvocato Giorgia Girini, Avvocato Arianna Grimaldi, Avvocato Vittorio Guccione, Avvocato Francesca Lerro, Avvocato Miriam Lo Pinto, Avvocato Mario Mazzeo, Avvocato Alessia Muscella, Avvocato Amedeo Parente, Avvocato Gloria Saltalamacchia i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Andrea Allegrini, Giulia Artinghelli, Ludovica Camodeo, Cristiano Caprabianca Zauli, Adriano Daniele Cardillo, Elisabetta Colapietro, Giulia Covelli, Sara De Francesco, Edoardo Fioriti, Bartolomeo Gendel, Michela Laudenzi, Valentina Laudiero, Filippo Mancusi, Dario Manili, Chiara Menelao, Eleonora Minervini, Elona Nderjaku, Giannicola Panza, Carolina Piergentili, Chiara Richter, Roberta Rocca, Livia Teofili, i quali dopo una breve introduzione e l'indirizzo di saluto del Presidente – prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce che il giorno 5 aprile 2019 alle ore 11.30 riceverà a nome del Consiglio una delegazione di Praticanti Avvocati provenienti da Francoforte; chiederà la partecipazione dei colleghi interessati facenti parte della Commissione di diritto europeo e internazionale.

Il Consiglio prende atto e autorizza le spese per l'accoglienza.

- Il Presidente Galletti, con riferimento alla nomina dell'Avv. (omissis) quale Componente



supplente della Commissione Esami Avvocato – Sessione 2018, comunica che è stata indicata, per mero errore materiale, la XIII Sottocommissione mentre la designazione è per sostituire l'Avv. (omissis), Componente della IX Sottocommissione.

Il Consiglio prende atto e, a parziale modifica della precedente delibera del 14 marzo 2019, nomina in sostituzione dell'Avv. (omissis), Componente Supplente della IX Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018, l'Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, considerata l'importanza dei temi trattati e la rilevanza delle relazioni in programma, oltre all'assenza in piattaforma video di prodotti multimediali sulle materie da trattare, chiede che il Dipartimento Comunicazione provveda alla ripresa e, ove possibile, alla trasmissione in diretta streaming, con successivo posizionamento sul canale YouTube del Consiglio, dei seguenti eventi:

- 1) "Il ruolo e la riforma del giudizio di appello in Italia", del 29 marzo 2019, presso la Sala Europa della Corte di Appello dalle ore 09.15 alle 17.30;
- 2) "Il ruolo e la riforma del giudizio di appello in Italia. Il processo penale in appello. Interventi normativi e buone prassi", del 30 marzo 2019, presso la Sala Europa della Corte di Appello dalle ore 09.00 alle 13.30;
- 3) "Confronto fra magistratura e avvocatura sui profili processuali più rilevanti del rito superspeciale di cui all'art. 120, co.2 bis e 6 bis, D.Lgs. 104/10" del 1 aprile 2019, presso la Sala Tozzi del TAR Lazio, dalle ore 13.00 alle 16.00;
- 4) "La giustizia tributaria e il ruolo delle quattro "alte Corti": la problematica del "ne bis in idem"", del 3 aprile 2019, presso l'Istituto Jemolo dalle ore 15.00 alle 18.00;

Il Presidente delega al coordinamento e alla realizzazione di quanto sopra il Consigliere Pontecorvo.

Il Consiglio approva autorizzando la relativa spesa.

- Il Presidente Galletti evidenzia che per la Sessione Ulteriore del Congresso Nazionale Forense che si terrà a Roma nei giorni 5 e 6 aprile 2019, vi è la necessità di provvedere alla realizzazione di un punto espositivo e di raccolta-accoglienza dei Delegati dell'Ordine, così come fatto nelle precedenti manifestazioni di Torino, Rimini e Catania, dove l'Ordine è stato presente con postazioni allo scopo predisposte.

Il Consigliere Tesoriere propone quindi di usufruire, anche in questa occasione, dei servizi del precedente fornitore in virtù della sua pregressa esperienza organizzativa e della professionalità dimostrata, autorizzando a prendere contatti con i referenti del CNF e dell'OCF per il Congresso, per concordare le modalità operative, con costi da rimborsare in base alla relazione elaborata a conclusione dell'evento in senso conforme a quanto effettuato in precedenza con la delibera del 26 luglio 2018.

Considerata l'importanza dell'evento e il fatto di essere l'Ordine ospitante la massima assise forense italiana, con conseguente prestigio per l'Istituzione territoriale romana, il Presidente propone i Consiglieri Pontecorvo e Graziani, il primo quale responsabile del Dipartimento della Comunicazione, per la verifica e realizzazione pratica del punto espositivo, con autonomia decisionale in merito alla distribuzione del materiale promozionale che riterrà necessario per la più proficua diffusione dell'immagine del Consiglio.

Il Consiglio prende atto, autorizzando la relativa spesa e dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art. 32, L. 247/2012*, comunicano che, in data 11 febbraio 2019, è pervenuta a questo Consiglio richiesta da parte dell'Avv. (omissis) che si distribuisce, dove viene rappresentato "*(...) che Codesto On.le Consiglio esprima, alla luce della nuova normativa sulle Società tra professionisti, un parere in merito alla possibilità di poter esercitare la professione forense come Socio Unico di una Società a responsabilità limitata.*

In alternativa, esercitare la professione forense come Socio professionista di una STP composte da due soci, un professionista ed un socio di investimento, ovviamente nella misura da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci attraverso la previsione in atto di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti (es.: un socio professionista con l'80% del capitale ma con il 33% dei diritti su utile ed il socio di investimento per un totale di 20% del capitale ma con un totale di 67% di diritti sull'utile).

La domanda posta tiene in considerazione che:

- *La STP può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;*
- *La Legge n. 183/2011 precisa che l'atto costitutivo della STP deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e che tale esercizio è consentito solo ai soci in possesso dei requisiti previsti nell'ambito della disciplina delle professioni regolamentate;*
- *La legge n. 183/2011 nulla prevede relativamente agli apporti e ai conferimenti dei soci professionisti e non;*
- *La compagine societaria della STP può prevedere la categoria dei soci per finalità di investimento accanto ai soci professionisti:*
 1. *I primi apportano capitale e devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità;*
 2. *I secondi sono gli unici che possono svolgere le prestazioni professionali che, in base alle risultanze dell'atto costitutivo, sono riservate solo ai soci professionisti".*

La Commissione precisa, anzitutto, che, come chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282), dal 01/01/2018 l'esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della Legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, Legge n. 124/2017 e, poi, ulteriormente integrato dalla L. n. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96/2001.

Non è, invece, applicabile la L. 183/2011, in quanto le disposizioni dapprima del d.lgs. n. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. n. 183/2011 ("*prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001*" – così, testualmente, Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282).

Consegue a quanto precede che un Avvocato iscritto all'Albo non può partecipare ad una STP *ex L. 183/2011* quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64), posto che l'attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una STA, non da ultimo considerando che le caratteristiche della STP *ex L. 183/2011* risultano difformi dalle previsioni di cui all'art. 4-bis della L. 247/2012.



Ciò premesso, avuto riguardo al primo quesito formulato nella richiesta di parere — relativo alla possibilità di esercitare la professione forense come Socio Unico di una Società a responsabilità limitata —, la Commissione rileva che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha sinora espresso, al riguardo, un orientamento interpretativo di carattere restrittivo, rilevando la sussistenza di talune incompatibilità tra la forma della S.r.l. con unico socio ed il modello della Società tra Avvocati *ex art. 4-bis*, L. 247/2012.

Tale modello, invero, pare presupporre una pluralità di soci — siano essi Avvocati, altri professionisti, ovvero soci di capitale — il cui apporto contribuisce e conforma il peculiare esercizio della professione forense in forma societaria, secondo la *ratio* della legge.

Secondo tale interpretazione, l'assenza di pluralità di soci renderebbe inutile e, dunque, privo di causa, il ricorso allo strumento societario *ex art. 4-bis*, L. 247/2012, tanto più che la prestazione professionale e la relativa responsabilità sono personali anche nell'ambito dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

L'assunto risulterebbe confermato anche dal dettato letterale del comma 2 dell'art. 4-*bis*, L. 247/2012, che, nel disporre la prevalenza dei soci Avvocati e professionisti nella titolarità di quote e nell'organo di gestione delle società di cui al comma 1, pare presupporre la sussistenza di una pluralità di soci.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha, sinora, adottato tale interpretazione, affermando che non sussistessero i presupposti per l'iscrizione nell'Albo Speciale *ex art. 4-bis*, L. 247/2012 di Società costituite in forma di S.r.l. con unico socio.

La Commissione rileva, comunque, la sussistenza di un dibattito interpretativo in merito.

Va premesso, su un piano ricostruttivo della fattispecie, che il legislatore del 1942 non contemplava l'ipotesi che singoli soggetti potessero costituire una società di capitali.

In recepimento della Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in materia di diritto delle società relativa alle Società a responsabilità limitata con un unico socio [cfr. art. 2, secondo cui *“la società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano (società unipersonale)”*], l'Italia ha emanato il d.lgs. n. 88/93 ed introdotto la società a responsabilità limitata unipersonale nel panorama normativo nazionale.

Con il d.lgs. n. 6/2003 (legge di riforma del diritto societario) sono state, poi, introdotte le figure societarie della società per azioni unipersonale e della società a responsabilità limitata unipersonale.

In tale contesto, è stato superato, sul piano ordinamentale, il principio secondo il quale l'esistenza di una società presupponesse la presenza di una pluralità di componenti, limitando tale ipotesi esclusivamente alle società di persone, ma senza più imporre tale vincolo per le società di capitale.

Il tema della compatibilità tra il modello societario unipersonale e lo svolgimento di attività tra professionisti in forma societaria (e, dunque, riferito alle STP *ex L. 183/2011*) è stato affrontato, nello specifico, tra gli altri, dallo Studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato (approvato dall'Area Scientifica — Studi d'Impresa in data 20/03/2014 e successivamente approvato dal CNN il 03/04/2014), con argomentazione di seguito trascritta:

“La tesi contraria alla ammissibilità della STP unipersonale venne espressa già nel documento del CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento, del gennaio 2012, in cui si affermava che “Il richiamo operato ai titoli V e VI del libro V del codice civile è ai modelli societari tipici dell'impresa, da adattare con tutto quanto previsto ai comma successivi per l'attività dei professionisti. In tale contesto, la lettera della norma fa ritenere impossibile la costituzione di società unipersonale dato che il riferimento all'attività professionale “da parte dei



soci” sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento dell’attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva”.

Nello stesso senso, più recentemente, si è espresso l’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC) nella circolare del 12 luglio 2013, n. 32, secondo cui “a sostegno della tesi contraria alla costituzione di STP con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale - o dalla ragione sociale - emerga con chiarezza l’indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione”.

Particolare è la posizione di chi, muovendo dal riferimento alla “società tra professionisti”, proprio per rendere ragione del nomen di cui la società deve fregiarsi, ritiene che il requisito della pluralità di soci professionisti debba esser rispettato, sebbene esclusivamente in sede di costituzione, potendo poi il loro numero ridursi all’unità, nel corso della vita della società.

La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all’indomani della entrata in vigore dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

Si rileva, infatti, come apparentemente, la STP unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle STP nasce proprio con lo scopo di agevolare l’esercizio collettivo delle attività professionali. Viceversa, l’impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell’attività economica al patrimonio della società.

Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti.

Si deve, poi, dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche che impongano il carattere pluripersonale della STP, e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della S.p.A. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale.

Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta.

Per la soluzione affermativa alla costituibilità di una società “tra” professionisti con unico socio (ovviamente abilitato) si esprime anche chi pure rileva come «la funzione del ricorso al modello societario, quando più soggetti si propongano di esercitare collettivamente la professione, è molto diversa da quella assolta dall’istituto societario al cospetto di attività che restano di interesse individuale, dove lo scopo primario sarebbe quello della limitazione del rischio e della responsabilità». Secondo tale Autore, «una impostazione restrittiva di questo tenore tuttavia non convincerebbe, e per ragioni sistematiche (le fondamenta dell’ordinamento societario sono generalmente state da sempre ritenute in sé compatibili con le attività intellettuali e solo vincoli esterni, propri dell’ordinamento professionale, hanno suggerito sino ad oggi atteggiamenti prudenziali o negativi) e per motivi più strettamente inerenti al quadro regolamentare introdotto con la novella, dove la liberalizzazione appare completa e dove i parametri di raccordo tra i modelli organizzativi e l’attività sono esplicitati e non sembra possano essere irrigiditi sulla base di postulati assiomatici non suffragati da alcun dato testuale». «D’altra parte, che il socio unico possa, attraverso l’esercizio della sua attività in forma societaria, limitare la propria responsabilità nei confronti della clientela (il rischio “d’impresa”, senz’altro, verrebbe



circoscritto al conferimento) è tutto da vedere, non essendo affatto chiaro se il principio della responsabilità diretta e personale dell'esecutore dell'opera, ancora una volta affermato dalle due discipline di settore, si estenda o no all'istituto nel suo complesso».

In sostanza, il dato letterale rappresentato dal nomen società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire – compatibilmente con il tipo adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale”.

Alla stregua di tale ultimo indirizzo — dettato, come visto, per il caso di STP, ma dal quale non constano esservi motivi per discostarsene anche nel caso di Società tra Avvocati — non parrebbero sussistere effettivi impedimenti alla possibilità di poter esercitare anche la professione forense nella configurazione societaria unipersonale, nei limiti e sotto le condizioni imposte dal rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 4-bis L. n. 247/2012, così come introdotto dall'art. 1, comma 141, lett. b), L. 04/08/2017, n. 124.

Conseguentemente, al fine rispondere al quesito posto nel parere e di orientare le proprie determinazioni future in merito alla possibilità di iscrivere Società Unipersonali nell'Albo Speciale in conformità all'art. 4-bis, L. 247/2012, la Commissione propone di richiedere parere al CNF, formulando, al riguardo, il seguente quesito:

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma richiede se il modello societario unipersonale sia compatibile con il disposto dell'art. 4-bis L. 247/2012 e, pertanto, se possano essere iscritte nell'Albo Speciale di Codesto Ordine Società tra Avvocati aventi unico socio, nelle forme di Società a responsabilità limitata e Società per Azioni”.

Con riferimento al secondo quesito, alternativo, formulato nel medesimo parere, in ordine alla possibilità di esercitare la professione forense come Socio professionista di una STA composta da due soci, un professionista ed un socio di investimento, nella misura da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci attraverso la previsione in atto di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, la Commissione osserva quanto segue.

L'art. 4-bis, 2 co., L. 247/2012 prevede che:

“a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società (...);”

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori”.

Ciò premesso, pur mantenendo la titolarità dei due terzi del capitale sociale ai fini della gestione e della *governance* societaria, la previsione —astrattamente possibile nei modelli societari— di una ripartizione degli utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale sociale pare, secondo una prima interpretazione, di segno restrittivo, suscettibile di determinare, in concreto, una sproporzione a favore del socio di investimento, con conseguente posizione di svantaggio, non soltanto economica, da parte del socio Avvocato.

Alla stregua di tale interpretazione, pertanto, tale impianto non appare in linea con la *ratio* dell'art. 4-bis, L. 247/2012, volta a disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria, rischiando, di fatto, di trasformare le STA in società esclusivamente commerciali.

Tale assetto pare, altresì, presentare dei profili di contrasto con l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'Avvocato, sancite agli artt. 1, 2 e 3 della L. 247/2012, ed espressamente richiamate anche all'art. 4, L. 247/2012, con riferimento alla partecipazione ad associazioni tra Avvocati e multidisciplinari.

La Commissione rileva, comunque, la possibilità di una interpretazione di segno opposto, laddove si consideri che l'art. 4-bis, L. 247/2012 non vieta espressamente una ripartizione degli



utili diversa rispetto alla partecipazione al capitale sociale, rimettendo, così, ai soci ogni determinazione sulla destinazione degli utili.

Di talché, al fine rispondere anche al suddetto secondo quesito e di orientare le proprie determinazioni future in merito alla possibilità di iscriverne nell'Albo Speciale in conformità all'art. 4-bis, L. 247/2012 Società che presentino tale assetto, la Commissione propone di richiedere parere al CNF, formulando, al riguardo, il seguente quesito:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma richiede sia compatibile con il disposto dell’art. 4-bis L. 247/2012 — e, quindi, possa essere iscritta nel relativo Albo Speciale di Codesto Ordine — una STA composta da due soci, un professionista ed un socio di investimento, che garantisca la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci e che preveda partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, in vantaggio del socio di investimento”.

Il Consiglio delibera di attendere, prima dell'invio del quesito al Consiglio Nazionale Forense, l'approfondimento della Commissione Deontologica in ordine al quale relazionerà il Consigliere Cerè in una prossima adunanza.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Tamburro riferiscono che, con riferimento al progetto europeo CREA — acronimo di “Conflict Resolution with Equitative Algorithms” —, di cui l'Ordine degli Avvocati di Roma è partner, dal mese di Aprile 2019 avrà inizio il deliverable sulla dissemination. Tale attività consisterà, in generale,

- nella realizzazione di convegni, conferenze e seminari negli Stati membri facenti parte del consortium [oltre all'Ordine degli Avvocati di Roma: Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Italia), Libera Università Internazionale degli Studi Sociali — LUISS “Guido Carli” (Italia), Univerza V Ljubljani (Slovenia), Vilniaus Univerisitetas (Lituania), Vrije Universiteit Brussel (Belgio), Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Grecia), Sveuciliste U Zagrebu — Pravni Fakultet (Croazia), Établissement d'Enseignement Supérieur Consulaire Hautes Études Commerciales de Paris — HEC (Francia), Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente — ADICONSUM (Italia), Union des Avocats Européens — UAE (Lussemburgo)],
- nella creazione del CREA Network, nella realizzazione del sito internet ed app smartphone,
- nella redazione almeno n. 2 di articoli in giornali internazionali e
- nella creazione di un libro contenente i risultati del progetto.

L'Ordine degli Avvocati di Roma è tra i partner che fanno parte di detto deliverable e, in particolare, dovrà curare le attività di dissemination, organizzare eventi, dare diffusione del progetto europeo ed organizzare dei training course in modalità on-line oppure face to face per Avvocati, Mediatori ed utilizzatori della piattaforma per descrivere il funzionamento del CREA, il cui software sarà disponibile dal 31/07/2019, come indicato nel Grant Agreement.

Il deliverable D 5.5. Training Course, il cui Lead Beneficiary è l'Ordine degli Avvocati di Roma, andrà ultimato entro il 30/09/2019.

Il Presidente GALLETTI ed il Consigliere TAMBURRO propongono di dare inizio alle suddette attività e chiedono di pubblicizzare sul sito istituzionale la presentazione del Progetto europeo CREA, come da modulo che si distribuisce, di organizzare uno o più eventi nel periodo aprile/settembre 2019 ed il Trainig Course nel mese di Settembre 2019, quando sarà disponibile il software CREA.

Il Consiglio approva.



– Il Presidente Galletti comunica che è necessario nominare gli scrutatori ed i Questori per le elezioni pari opportunità e, vista l’urgenza, propone di nominare i medesimi Questori e Scrutatori che hanno manifestato la disponibilità in occasione delle ultime elezioni del Consiglio.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Valentina Ricciotti, pervenuta in data 25 marzo 2019, con la quale comunica che dal 24 al 26 maggio 2019 si svolgerà a Marina di Cala Galera (loc. Monte Argentario), la XIV edizione della Iuris Cup 2019 per la quale chiede il patrocinio morale dell’evento nonché un contributo economico di euro 3.000,00 per sostenere le spese di acquisto delle targhe, coppe e magliette così come è avvenuto negli scorsi anni.

L’Avv. Ricciotti inoltre auspica la presenza alla manifestazione per un indirizzo di saluto del Presidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e dei Consiglieri tutti e, in particolar modo, dei Consiglieri Responsabili e coordinatori della Commissione Sportiva.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Rosa Capria, Consigliera Segretaria del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 21 marzo 2019, con la quale trasmette il bando della Procura Generale della Corte di cassazione per la selezione di n. 10 tirocinanti presso la Procura stessa ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito dalla l. n. 98/2013. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 19 aprile 2019.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale con delibera esecutiva vista la prossima scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Passaro, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione di Ostia (RM), pervenuta in data 1° marzo 2019, con la quale chiede l’utilizzo del logo dell’Ordine da apporre sulla brochure del convegno già accreditato che si terrà il 22 maggio 2019.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, delegando il Consigliere Nesta a relazionare.

- Il Presidente Galletti ed il Vice Presidente Mazzoni riferiscono sulla trasferta londinese dello scorso 26 marzo, dove sono stati ospiti a colazione de “The Law Society of England and Wales” e nel pomeriggio hanno tenuto il previsto incontro presso il Consolato italiano con gli Avvocati italiani che esercitano la professione in UK; nel corso del dibattito sono state illustrate le novità normative e giurisprudenziali anche in vista della Brexit e sono emersi problemi e criticità da parte dei colleghi i quali hanno espresso apprezzamento per il nuovo corso del Consiglio volto alla internazionalizzazione ed allo sviluppo della telematica anche nei rapporti con gli iscritti che renderà più semplici gli adempimenti ed i rapporti con l’Ordine anche da parte degli Avvocati residente fuori dal territorio romano e nazionale.

L’evento ha avuto una vasta eco nell’ambito della comunità italiana londinese ed è stato commentato anche sui canali istituzionali social del Consolato italiano.

Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Mazzoni esprimono soddisfazione per l’esito degli incontri che avranno seguito con la sottoscrizione di protocolli d’intesa per la formazione e per agevolare la pratica e lo svolgimento della professione tra Italia e UK; in particolare, esprimono gratitudine per l’ospitalità e la collaborazione offerta da parte del Console generale d’Italia Marco Villani coadiuvato dai Consoli Francesco De Angelis e Diego Solinas, nonché da parte dell’Avv. Alessandro Gaglione quale rappresentante del Com.It.Es.

Il Consiglio prende atto.



- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Cesare Placanica, Presidente della Camera Penale di Roma, pervenuta in data 21 marzo 2019, con la quale comunica l'indizione dell'astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 11 aprile 2019 a seguito della delibera adottata sul tema "In difesa del diritto di difesa, a fianco di Francesco Tagliaferri" con la quale protestano per le azioni adottate nei confronti del Collega per le note vicende pubblicate sui Media relative ad intercettazioni, utilizzate in modo inappropriato, sempre più utilizzate per l'ascolto di dialoghi tra difensori e clienti.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Davood Karimi, Presidente dell'Associazione rifugiati politici iraniani residenti in Italia, pervenuta in data 19 marzo 2019, con la quale ringrazia il Consiglio, a nome della comunità iraniana, per il sostegno e la vicinanza all'Avvocato Nasrin Sotoudeh per l'inaccettabile condanna comminata nel suo Stato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti comunica che dopo la riapertura dei termini per la manifestazione di disponibilità a componente della Commissione elettorale, sono pervenute le seguenti richieste: (omissis).

Considerato che gli Avvocati Marsch e Trotta non hanno i 5 anni di anzianità richiesti, l'Avv. (omissis) ha già presentato la richiesta ed è già stata nominata e che l'Avv. (omissis) va esclusa, perchè candidata, si procede tra gli altri aspiranti all'estrazione di un componente per integrare la commissione già deliberata la scorsa settimana e i rimanenti colleghi vengono nominati componenti supplenti.

Inseriti i nominativi nell'urna all'uopo predisposta, sono estratti, seguendo l'ordine di estrazione, gli Avvocati (omissis).

Il Consiglio con delibera immediatamente esecutiva dispone di integrare nella commissione quale componente l'Avv. (omissis) e gli altri, in ordine di estrazione, saranno componenti supplenti e parteciperanno in caso di rinuncia o impossibilità dei componenti effettivi.

Comunicazioni del Vice Presidente

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Vista l'istanza presentata dal professionista Gianni Giuliani

autorizza

il professionista sopraindicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Procedura Penale gli Avvocati Alfredo Gennaccari, Gianluca Di Domenico, Teresa Mercurio, Alfredo Bruno, Flavio Nicolai, Elvira Ciancio, Andrea Borgheresi, Ilaria Salamandra, Marina Lo Faro, Marzia Cerino e Francesco Tabocchini.



Il Consiglio prende atto.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver partecipato il 26 marzo 2019 al convegno "Mafie e libere professioni. Come riconoscere e contrastare l'area grigia", tenutosi alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina.

Al convegno, organizzato dalla Cassa del Notariato, hanno relazionato, tra gli altri, il Presidente della Camera On. Fico, il Procuratore Capo della Repubblica di Roma, Dott. Pignatone ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Dott. Cantone.

Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Presidente Galletti, ha evidenziato quale attenzione metta il Consiglio nel monitorare tale fenomeno e come il nuovo procedimento disciplinare consenta, mediante l'eliminazione della pregiudiziale penale e il possibile ricorso all'art. 60, efficaci e pronti rimedi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver inserito nella Commissione Difese di Ufficio i colleghi Enrico Tonielli ed Enrico Lucarelli.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici riferiscono sul parere richiesto dal Ministero della Giustizia in merito all'imminente avvio delle notifiche telematiche penali presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, dagli Uffici di Sorveglianza di Frosinone, Roma e Viterbo.

Il Consiglio delibera di fornire parere favorevole e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta pervenuta in data 4 marzo dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale del protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Tivoli, l'Ordine degli Avvocati di Tivoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e la Camera penale di Tivoli per la disciplina delle udienze penali e per la difesa di ufficio.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione del suddetto protocollo sul sito istituzionale.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani relaziona in ordine al vigente regolamento consiliare relativo ai prestiti in favore del personale dipendente. Al riguardo, il Consigliere Tesoriere presenta le relazioni dei consulenti Dott. Spoti e della consulente Iazzetta, i quali riferiscono della compatibilità del regolamento con la normativa vigente.

Il Consigliere Tesoriere distribuisce anche la Circolare INPS numero 123 del 28.2.018, nella quale viene trattata la problematica dei prestiti ai dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR.

Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Tesoriere propone che, nell'immediato e nelle more che sia eventualmente operato un adeguamento alle mutate realtà dei giorni nostri, sia confermata l'efficacia del regolamento attualmente vigente (come risultante dalle delibere consiliari del 22 gennaio 1987 e del 6 dicembre 1990), con immediata abrogazione, per l'avvenire, del 3° capoverso dell'art.4 e dell'intero art.11.



Per il resto, il Consigliere Tesoriere ribadisce la proposta che l'importo annuo disponibile per la concessione di prestiti a dipendenti di ruolo sia fissato nella misura di euro cinquantamila.

I Consiglieri Bolognesi e Di Tosto ritengono più opportuno non incidere in alcun modo sul regolamento, abrogando parti dello stesso, per non perdere la visione sistematica e complessiva, soprattutto in ordine al limite dei 50.000,00 euro che è troppo ridotto. Si astiene il Consigliere Graziani dalla votazione.

Il Consiglio approva a maggioranza, disponendo di modificare l'art 11 nel senso che: "non è consentito il prestito ai dipendenti con cessioni del quinto in corso, né superiori all'accantonata disponibilità del TFR" ed aggiungendo un terzo comma all'art. 1, dove è previsto che "il Consiglio, in casi di particolare eccezionali e di particolare rilievo, può disporre la concessione di prestiti anche in deroga al presente regolamento, motivando espressamente".

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in merito all'istanza presentata dalla dipendente (omissis) per la concessione di un prestito di euro (omissis) da restituire in n. (omissis) rate mensili per urgenti lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Il rimborso sarà effettuato mediante rate da trattenere sullo stipendio. L'eventuale residuo debito sarà corrisposto in un'unica soluzione in caso di cessazione del servizio con trattenuta sull'indennità di fine rapporto lavoro già accertato idoneo a garantire il prestito.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 12 dell'adunanza del 21 marzo 2019

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 12 dell'adunanza del 21 marzo 2019.

Si astiene il Consigliere Minghelli, in quanto assente alla scorsa adunanza.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pareri su note di onorari

Pareri nn. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Voltaggio relaziona sull'istanza presentata il 28 febbraio 2019 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica dei pareri di congruità su note di onorari nn. (omissis).

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Pontecorvo relaziona sull'istanza presentata il dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio



- ritenuto che nell'adunanza del 10 gennaio 2019 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 15)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 30)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9)

(omissis)

Abilitazioni (n. 11)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)

(omissis)

Revoche abilitazioni a domanda (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1)

(omissis)



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)
(omissis)

Compiute pratiche (n. 70)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 29) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Presidente Galletti, unitamente al Progetto di Diritto Amministrativo – Gruppo Appalti Pubblici ed alla Camera Amministrativa Romana, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Codice dei contratti pubblici: è il caso di riscriverlo ora?” che avrà luogo in Roma il 15 aprile 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso TAR Lazio – Sala Tozzi – Via Flaminia. Indirizzi di saluto: Dott. Carmine Volpe (Presidente del TAR del Lazio), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Patrizio Leozappa (Segretario della Camera Amministrativa Romana). Modera: Avv. Mario Sanino (Presidente della Camera Amministrativa Romana). Relatori: Dott. Claudio Contessa (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), Dott. Alfredo Storto (Consigliere TR Lazio e Capo Ufficio Legislativo Ministero Infrastrutture e Trasporti), Dott. Edoardo Bianchi (Vice Presidente ANCE), Avv. Arturo Cancrini (Docente Legislazione delle Opere Pubbliche). Conclude: Dott. Giancarlo Montedoro (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e Consulente Giuridico del Presidente della Repubblica).

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari in ragione dell’alto profilo dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione di Diritto Amministrativo ed all’Osservatorio Nazionale Edilizia Sociale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’art. 25 undecies della Legge 136/2018. Rilievi critici e profili di incostituzionalità” che avrà luogo in Roma il 16 aprile 2019, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Antonio Corvasce (Presidente dell’Osservatorio Nazionale Edilizia Sociale). Modera: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Senatore Ugo Grassi “Genesi e finalità della novella normativa”; Avv. Prof. Gennaro Terracciano “L’evoluzione dell’edilizia sociale nella legislazione italiana e comunitaria. Il caso di Roma”; Avv. Andrea Magnanelli “Avvocatura di Roma Capitale: Gli effetti della Sentenza 18135/2015 e Roma Capitale”; Avv. Prof. Alessandro Morelli “Rimozione dei vincoli sugli alloggi di edilizia sociale. Violazione dei confini Costituzionali della novella normativa”; Avv. Prof. Francesco Olivo “Le sentenze delle SS.UU. della Cassazione nn. 506/2011 e 18135/2015. La responsabilità professionale dei notai”; Dott. Vincenzo Picaro (Giudice Tribunale di Roma Sezione X) “Applicazione dell’art. 25 undecies della L. 136/2018. La prassi del Tribunale di Roma. Casi pratici”; Avv. Eugenio Novario (Pool legale Comitato Acquirenti Roma) “Applicazione pratica del novellato art. 49 bis della L. 448/1998. Criticità interpretative”; Avv. Carla Canale (Pool legale Comitato Acquirenti Roma) “Le istanze di affrancazione: problematiche pratiche tra il silenzio inadempimento della P.A. e l’incompletezza della documentazione presentata dal venditore”; Avv. Eugenio Cipolla (Componente della Commissione Privacy dell’Ordine di Roma) “L’art. 25 undecies della L. 136/2018 e le problematiche applicative rispetto alla normativa sulla privacy”.



La Commissione propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari trattandosi di attività di formazione della durata di mezza giornata

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali da parte degli avvocati e degli investigatori" che avrà luogo in Roma il 16 aprile 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile della Commissione Privacy). Modera: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile del Dipartimento Disciplina). Relatori: Avv. Domenico Vozza (Privacy & Compliance Expert – Componente Commissione Privacy) "Controlli difensivi aziendali e le investigazioni difensive alla luce delle regole deontologiche in materia di trattamento dei dati personali"; Dott. Giuseppe Giuliano (Ispettore del Garante per la Protezione dei Dati Personali) "I poteri del Garante e le ispezioni. Il sistema sanzionatorio"; Avv. Francesco Giorgianni (Data Protection Officer ENEL – Componente Commissione Privacy) "La proiezione dei dati da parte delle multinazionali, il trasferimento dei dati da parte dei responsabili del trattamento"; Ing. Francesco Morabito (CEO MLP Studio e Presidente di Osservatorio del WEB) "Digital Risk e misure di sicurezza informatiche".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata e dei relatori presenti.

Il Coordinatore della Commissione Consigliere Nesta, unitamente ai Vice Coordinatori della Commissione i Consiglieri Mobrìci e Celletti, propone l'attribuzione di due crediti obbligatori e due crediti deontologici.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per assistenza ai figli minori (omissis), gemelli, e per propria malattia, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte della Associazione Nazionale Forense – unitamente a Concordia Management S.r.l. - istanza di riesame del parere espresso dalla Commissione per l'accreditamento delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, che ha attribuito dodici crediti formativi ordinari al "Master di I e II Livello in mediazione familiare e gestione dei conflitti" previsto dal 5 aprile 2019 al 13 dicembre 2021.

La stessa chiede che il numero dei crediti sia aumentato.

Il Consiglio accoglie il riesame. Si astiene il Consigliere Segretario Scialla.



- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte della Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minorenni – AIAF istanza di riesame del parere espresso dalla Commissione per l'accreditamento delle attività formative, all'uopo preposta all'esame di tali richieste, che ha attribuito quindici crediti formativi ordinari al "Corso di approfondimento del diritto di famiglia" previsto dal 9 aprile al 25 giugno 2019.

La stessa, nella persona della Presidente AIAF Avv. Maria Teresa Pagano, chiede che il numero dei crediti sia aumentato e che vengano attribuiti anche i crediti deontologici.

Il Consiglio delibera la concessione di 18 crediti ordinari e 2 deontologici.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 25 marzo 2019, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell'adunanza dell'8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto di famiglia".

I Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte di IUSCOM SRL, istanza di accreditamento per l'evento "E' solo una donna. Only a woman. Incontro internazionale sulla condizione femminile" previsto per il 10 aprile 2019 all'interno della manifestazione Salone della Giustizia.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza rigettata. Non si propone il riconoscimento di crediti formativi professionali per l'assenza di temi giuridici o attinenti alla professione".

Il Consiglio approva in senso conforme.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte di IUSCOM SRL, istanza di accreditamento per l'evento "Il ruolo degli investitori istituzionali per una ipotesi di rilancio del Paese" previsto per il 10 aprile 2019 all'interno della manifestazione Salone della Giustizia.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza rigettata. Gli argomenti trattati non sono attinenti a quelli indicati dal Regolamento Formativo Forense".

Il Consiglio concede un credito formativo professionale vista la tardività dell'istanza.



- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte di IUSCOM SRL, istanza di accreditamento per l'evento "Sicurezza nazionale e cooperazione internazionale" previsto per l'11 aprile 2019 all'interno della manifestazione Salone della Giustizia.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza rigettata. Gli argomenti trattati non sono attinenti a quelli indicati dal Regolamento Formativo Forense".

Il Consiglio approva in senso conforme.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte di IUSCOM SRL, istanza di accreditamento per l'evento "Buona giustizia, ottimi investimenti" previsto per l'11 aprile 2019 all'interno della manifestazione Salone della Giustizia.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza rigettata. Gli argomenti trattati non sono attinenti a quelli indicati dal Regolamento Formativo Forense".

Il Consiglio approva in senso conforme.

- Il Consigliere Nesta comunica, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento per la formazione continua in merito allo svolgimento della relazione scritta da parte del Consigliere dell'Ordine, del Consigliere Nazionale e del Delegato della Cassa Forense, per la materia previdenziale e assistenziale, nella fase di accreditamento di un evento in materia di deontologia e ordinamento professionale, evidenzia l'inopportunità di tale adempimento. Al riguardo rileva che ciascuno dei soggetti, che espletano le suindicate funzioni, ha la competenza specifica per trattare adeguatamente la materia in questione e conseguentemente non è necessario, nella fase di accreditamento, anticipare con relazione scritta, ai fini di un eventuale vaglio, il contenuto di quanto sarà illustrato, in materia deontologica, nell'evento per il quale si richiede l'accreditamento. Chiede, pertanto, che il Consiglio deliberi di escludere tale adempimento a carico del Consigliere dell'ordine, del Consigliere Nazionale e del Delegato alla Cassa Forense, per la materia previdenziale e assistenziale.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 21 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Mediazione civile. L'interesse delle parti quale elemento di indagine prevalente", che si svolgerà il 12 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere due crediti formativi ordinari per i particolari aspetti affrontati nell'ambito dell'istituto della mediazione civile.

- In data 20 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Incontri teorici pratici per il difensore d'ufficio", che si svolgerà il 10 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico, qualificando l'evento come attività di formazione, stante la molteplicità delle fattispecie di reato analizzate e per l'importanza dei relatori.

- In data 25 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Legge sul biotestamento (DAT) e la proposta di legge sull'eutanasia. La tutela previdenziale della Cassa Forense" che si svolgerà il 15 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della attualità della materia trattata.

- In data 20 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "La locazione ad uso abitativo e il nuovo accordo territoriale di Roma sui contratti a canone concordato" che si svolgerà l'8 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l'attualità dell'argomento trattato.

- In data 21 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell'evento a partecipazione gratuita "Ricostruzione, recupero e rigenerazione: nuove modalità di intervento pubblico nell'attività di pianificazione, programmazione e progettazione di appalti di lavori" che si svolgerà il 17 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata.

- In data 20 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA CIVILE – AVVOCATURA ITALIANA - IUSLAW dell'evento a partecipazione gratuita "Donne, Giustizia & AVVOCATURA" che si svolgerà il 10 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici in relazione alle tematiche trattate.



- In data 25 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Sana a robusta Costituzione" che si svolgerà il 9 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per la qualità dei relatori e l'importanza dei temi trattati.

- In data 25 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Lavoro, redistribuzione e giustizia sociale" che si svolgerà il 9 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per la qualità dei relatori e l'importanza dei temi trattati.

- In data 25 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Il ruolo degli investitori istituzionali per una ipotesi di rilancio del Paese" che si svolgerà il 10 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, nonostante la tardività della domanda, stante la qualità dei relatori.

- In data 25 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Buona giustizia, ottimi investimenti" che si svolgerà l'11 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, nonostante la tardività della domanda, stante la qualità dei relatori.

- In data 21 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LAW TEACH TEAM – AVV. MASSIMO GIULIANO dell'evento a partecipazione gratuita "Blockchain e nuove tecnologie: finanza e diritto" che si svolgerà l'11 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per i temi trattati; l'intervento è qualificato come aggiornamento.



- In data 18 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI CLODIO SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Corso base di grafologia" che si svolgerà il 13 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario in ragione della parziale attinenza della materia trattata con le finalità del Regolamento.

- In data 21 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE CLEARY-GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP dell'evento a partecipazione gratuita "La tutela degli investimenti e il rilancio dell'economia" che si svolgerà il 10 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario in ragione della durata dell'evento e della parziale attinenza con le finalità del Regolamento.

- In data 21 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE ITALIANA FORENSE - UIF dell'evento a partecipazione gratuita "Minori stranieri in Italia: nuove forme di accoglienza tra adozione e affidò" che si svolgerà l'11 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia trattata.

- In data 26 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE – COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Quota 100 e incentivi alle imprese collegati al reddito di cittadinanza" che si svolgerà il 5 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 18 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LINK CAMPUS dell'evento a partecipazione gratuita "Le proposte di riforma in itinere del codice di procedura penale a trent'anni dalla sua promulgazione" che si svolgerà il 4 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata.

- In data 26 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI ROMANI dell'evento a pagamento "Il decreto c.d. Dignità e le novità normative e giurisprudenziali per le imprese e per i lavoratori" che si svolgerà nelle giornate del 7-10-14-17-21 e 28 maggio 2019;



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso.

- In data 25 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE – CO.IN.FO. dell'evento a partecipazione a pagamento "I contratti pubblici tra antichi problemi e prospettive future. Commissioni, gare elettroniche, BIM. Offerta economicamente più vantaggiosa e trasparenza" che si svolgerà il 22 e 23 maggio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari per la partecipazione ad entrambi gli incontri.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 195) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 81) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cerè chiede che la Commissione Accesso professione e laboratorio giovani possa essere integrata con i seguenti componenti: Avv. Angelo Salvi, Avv. Paolo Cariani, Avv. Alessandra Guarnaccia, Giulia Cammilletti e Sara Formichetti.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Conti comunica l'inserimento nella Commissione di Diritto Penale degli Avv. Alfredo Bruno e Gaetano Seminario.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mobrìci, nell'ambito della Commissione Diritto Penale Militare, comunica che l'Avv. Renato Preziosi, divenuto Giudice Tributario, per incompatibilità non potrà più parte della Commissione e propone di inserire, in sostituzione del medesimo, l'Avv. Emilio Persichetti.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Mobrìci e Scialla, nell'ambito della Commissione Diritti umani e dei cittadini comunitari e degli stranieri, comunicano di aver inserito tra i Componenti gli Avvocati Patrizia Valeri e Federica Federici.

Il Consiglio prende atto.



- Il Consigliere Mobrìci comunica che, al fine di mettere in atto una collaborazione con il Consiglio, la società editrice Giuffrè Francis Lefebvre ha sottoposto all'attenzione del Consiglio due utili iniziative.

SERVIZIO DI NEWSLETTER GIURIDICHE.

Tale servizio gratuito di aggiornamento potrà essere accessibile direttamente dalla homepage del sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma, tramite un banner personalizzato (per esempio, denominato "newsletter giuridiche") la cui collocazione verrà concordata da entrambe le parti. Cliccando sul banner, il rimando è ad una landing page, dove l'utente interessato al servizio esprimere la sua preferenza di materia e quindi ad un form di profilazione dove, oltre ai propri dati anagrafici, è richiesto il proprio consenso in termini di privacy.

L'invio delle specifiche newsletter da parte dell'editore avviene ogni 10 giorni; tutte le news sono completamente accessibili (anche nei link e nei rimandi ipertestuali collegati al titolo), nonché personalizzate in testata con logo dell'Ordine e con i contatti del referente GFL locale (agenzia di Roma, sig. Giuseppe Calabrese) che gli utenti potranno contattare per poter richiedere una prova gratuita di un mese per accedere a tutte le sezioni del portale.

La società editrice richiede all'Ordine quanto segue:

individuazione referente tecnico IT dell'Ordine a cui GFL invierà il banner NEWSLETTER GIURIDICHE con relativo ipertesto e invio link form profilazione;

divulgazione a tutti gli iscritti della notizia del nuovo servizio di newsletter giuridico GFL.

APERINCONTRI.

Il format prevede una serie di incontri dal carattere informale e dalla durata di 2 ore (dalle 18.30 alle 20.30 circa), con cadenza regolare e da definire.

Si tratta di incontri informali in cui all'aspetto ricreativo di un aperitivo viene unito un aspetto di carattere formativo: gli incontri vertono su temi di stretta attualità o di ampia problematica per l'avvocato.

GFL collaborerà, se richiesto, con l'Ordine per individuare eventuali relatori. L'accesso per i partecipanti è gratuito, previa iscrizione. I posti saranno limitati (circa un centinaio); l'accreditamento dell'evento sarà operato dall'Ordine. La segreteria durante l'evento sarà garantita dall'agenzia GFL di Roma in base agli standard forniti dall'Ordine.

Ad introduzione dell'evento, viene riservato al personale GFL un momento nell'ordine di circa 10' durante il quale potrà essere presentato un eventuale prodotto editoriale affine alla materia e al programma affrontato nell'incontro. Saranno riservate delle offerte esclusive per i partecipanti. GFL si riserva di coinvolgere anche altri sponsors tecnici per sostenere le spese organizzative.

Viene richiesta all'Ordine:

la definizione del referente con il quale GFL può concordare il calendario degli appuntamenti e le tematiche di interesse e che si occupa dell'accreditamento presso l'Ordine;

l'individuazione della location (zona limitrofa al Tribunale).

Il Consiglio approva in via sperimentale per tre mesi, delegando il Consigliere Nesta, coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi a prendere contatti, unitamente al Consigliere Mobrìci, con la società proponente al fine di predisporre in tempi brevi una bozza di protocollo d'intesa da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

- Il Consigliere Nesta comunica che l'Avv. Carlo Cellitti ha rinunciato a partecipare alla Commissione Condominio e Locazioni e propone di inserire l'Avv. Michela Pintus e l'Avv. Amedea Funari e Francesca Pitingolo.

Il Consiglio approva.



- Il Consigliere Voltaggio riferisce che il 22 marzo scorso, su delega del Presidente Galletti, ha partecipato all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Tributario della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, portando i saluti del Presidente, del Consiglio tutto e degli Avvocati.

Riferisce altresì che nell'intervento svolto si è soffermato:

1. sull'importanza del "giusto processo" tributario, richiamando la necessità della "parità delle armi", nel duplice senso spiegato dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione di parità delle parti nel processo e d'imparzialità e terzietà dell'organo giudicante;
2. sulla riforma della giustizia tributaria in itinere;
3. sulle criticità del Processo Tributario Telematico.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto ha manifestato la piena disponibilità del Consiglio (per il tramite dei componenti della Commissione di Diritto Tributario) alla collaborazione con gli Uffici della Giustizia Tributaria per affrontare le criticità riscontrate in questa fase di sperimentazione (in vista dell'obbligatorietà fissata per il prossimo 1° luglio) e ad ospitare nei locali del Consiglio le sperimentazioni dell' "udienza telematica", importante novità introdotta dal PTT, coinvolgendo i Colleghi interessati.

In occasione dell'evento è stato consegnato un CD con i dati statistici del 2018 ed il Massimario del 2018 dei quali si propone la pubblicazione nell'area del sito del Consiglio dedicata alle attività della Commissione di Diritto Tributario al fine di metterli a disposizione del Colleghi, dandone comunicazione con apposita mail.

Il Consiglio prende atto e autorizza la pubblicazione dei dati statistici del 2018 sulla Giustizia Tributaria e il Massimario 2018 nel sito istituzionale e la comunicazione con apposita mail agli iscritti, nonché l'avvio dell'attività formativa su PTT.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di essere in contatto con gli Uffici Stampa del CNF, dell'OCF e della Cassa Forense, tanto per l'organizzazione della Comunicazione congiunta in sede di Ulteriore Sessione del Congresso nazionale forense di Catania, quanto per la conferenza stampa di presentazione della prosecuzione della Massima Assise che si terrà presso l'Aula Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Roma il prossimo 2 aprile 2019, alle ore 11.00.

Per tale occasione sarà attivata la diretta streaming tramite la pagina FaceBook del COA Roma, con successivo posizionamento sul canale YouTube ed evidenziazione tramite il sito istituzionale.

Il Dipartimento Comunicazione ha predisposto le "cartelline stampa" e il bloc-notes personalizzato con i loghi delle predette istituzioni e quello dell'Ordine romano in bella evidenza, come da fac simile grafico che si distribuisce.

Il Consiglio, preso atto, autorizza la trasmissione/registrazione, il servizio fotografico, la realizzazione del materiale necessario per l'evento e il servizio di accoglienza dei partecipanti, autorizza la spesa e dichiara immediatamente esecutiva la presente delibera in relazione ai tempi strettissimi sopra indicati.

- Il Consigliere Pontecorvo è stato informato dalla Collega Simona Putzu della possibilità di presentare una proposta progettuale alla Commissione Europea nell'ambito del Programma Justice.

Il Dipartimento Comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma può presentare un progetto nell'ambito della macro area EJustice.

Il bando EJustice permette la richiesta di finanziamento a fondo perduto, quindi in conto capitale, per progetti che concernono i settori indicati di seguito: nel 2019, l'obiettivo della macroarea



EJustice è sostenere la strategia e il piano d'azione europea per la giustizia elettronica per il periodo 2019-2023.

Più specificamente, si mira a sostenere l'attuazione di progetti di giustizia elettronica all'interno del portale europeo della giustizia elettronica a livello locale e nazionale, purché abbiano una dimensione europea nel tempo.

Sarà data priorità anche ai progetti che mirano a unire o migliorare progetti di portali di giustizia elettronica già esistenti o in corso e vie complementari di utilizzo (tv, radio, socialmedia).

In questo contesto, gli argomenti prioritari per il 2019 sono:

- Progetti a sostegno dell'attuazione della strategia di giustizia elettronica 2019-2023 e del suo piano d'azione concernenti la giustizia (civile, penale, amministrativa, diritti fondamentali, diritti umani, settori correlati alla giustizia) nelle sue più ampie forme di divulgazione e conoscenza;
- Trova un avvocato (FAL);
- Trova un notaio (FAN);
- Trova un ufficiale giudiziario (FAB);
- Attuazione dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI [2]) in archivi giurisprudenziali e interconnessione con il portale della giustizia elettronica;
- Interconnessione dei registri catastali (LRI);
- Banca dati della Corte europea;
- Altri progetti di portali di giustizia elettronica e correlati mezzi di diffusione quali tv, radio, socialmedia, relativi allo sviluppo delle pertinenti politiche come i diritti delle vittime, i diritti degli indagati e degli imputati in procedimenti penali, i diritti fondamentali.

La scadenza per la presentazione dei progetti su questo bando è fissata al 13 giugno 2019.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Pontecorvo e l'Avv. Simona Putzu a relazionare e fornire in tempi brevi le proposte progettuali da avviare all'interno del Programma Justice - Macroarea EJustice.

- Il Consigliere Pontecorvo unitamente alla Collega Simona Putzu comunica la possibilità di accreditare il Dipartimento Comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma presso l'ufficio comunicazione delle Istituzioni Europee (Parlamento Europeo, Commissione Europea, ecc).

Con l'accredito il Dipartimento Comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma potrà essere autorizzato a trasmettere gli eventi organizzati dalle Istituzioni Europee a Bruxelles, Strasburgo e nelle altre località dove le medesime organizzano eventi ed anche ad assistere alle conferenze stampa organizzate dalle medesime istituzioni europee.

Al di là dell'accredito presso l'ufficio comunicazione delle Istituzioni Europee, il Dipartimento Comunicazione dell'Ordine può già fin da adesso programmare un link sul sito dell'Ordine per organizzare un collegamento costante con le news ed informazioni giornaliere che arrivano dalle istituzioni europee con link ai siti delle medesime, facendone ovviamente preventiva richiesta specifica alle stesse; potrà quindi inserire i loghi che le istituzioni faranno pervenire per iniziare un collegamento costante con l'Europa in vista di un respiro europeo ed internazionale più ampio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio delega il Consigliere Pontecorvo e l'Avv. Simona Putzu a predisporre quanto necessario per accreditare il Dipartimento Comunicazione dell'Ordine presso l'ufficio comunicazione europeo interessato e a predisporre il materiale per la creazione dei link alle istituzioni europee sul sito web dell'Ordine medesimo e a relazionare al Consiglio sui dettagli.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che in data 19 marzo 2019 si è discussa la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano nell'ordinanza del 16 ottobre



2017 ed avente ad oggetto l'art. 16 septies L. 221/2012 nella parte in cui prevede che la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Ha adito la Corte di Appello di Milano una società mediante atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata con ricevute (di avvenuta accettazione e consegna), rilasciate l'ultimo giorno di scadenza, alle ore 21:05:29 e 21:05:32. Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la tardività della notifica dell'atto di citazione, e ciò conformemente all'orientamento, univoco, della Corte di Cassazione che, pur ritenendo applicabile alle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata il principio di scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione, tuttavia, nelle notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata, lo limita al caso in cui la ricevuta di avvenuta accettazione sia rilasciata prima delle ore 21 e quella di consegna, successivamente.

Per la Corte di Cassazione, qualora le ricevute siano entrambe rilasciate dopo le ore 21,00 la notifica dovrà intendersi perfezionata, per il notificante ed il notificato, il giorno successivo rispetto a quello in cui è effettuato l'adempimento.

La Corte di Appello, sulla scorta di tale interpretazione, ha sostenuto l'impossibilità di operare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16 septies ed ha quindi ritenuto che la legittimità della norma fosse degna di un rinvio alla Corte Costituzionale sotto i seguenti profili:

- per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
- per la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Il Consigliere Pontecorvo relazionerà ulteriormente all'esito della decisione della Corte Costituzionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di essere in contatto con l'ufficio del Dott. Marco Di Fonzo, Presidente dell'Associazione Stampa parlamentare, con il quale ha avviato le procedure per far riconoscere il Dipartimento Comunicazione del Consiglio come soggetto accreditato presso gli Uffici Stampa del Senato e della Camera dei Deputati.

Il Consigliere Pontecorvo conta di fornire a breve notizie sugli sviluppi di tale iniziativa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che nell'area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A presso questo indirizzo web: <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/-/ptt-servizi-di-verifica-e-conversione-file>.

La nuova funzionalità, pensata per agevolare l'utenza in fase di preparazione degli atti, permette di verificare il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformarlo in formato PDF/A, ai fini della conservabilità.

Nel dettaglio, una volta effettuato l'accesso all'area riservata del PTT si dovranno scegliere i "Servizi di verifica e conversione file" e selezionare il documento su cui operare.

Il sistema procede -quindi- a verificare che il file sia in formato PDF, PDF/A oppure TIF/TIFF, che il nome non superi i 100 caratteri e che la sua dimensione non superiori i 10MB.

All'esito della prima verifica, viene fornita all'utente la possibilità di convertire il proprio documento in un formato idoneo alla conservazione (PDF/A).

Il Consiglio prende atto e delibera la diffusione della notizia tramite il sito istituzionale.



- Il Consigliere Pontecorvo comunica che in data 22 marzo 2019 è stata attivata la Banca dati della Giurisdizione e del Controllo, presso il seguente indirizzo web: <https://banchedati.corteconti.it/#!/>.

La struttura e il contenuto del data base è ancora in fase di definitivo approntamento, per quanto il servizio già risponda alle esigenze primarie di ricerca giurisprudenziale nella materia di che trattasi.

Il Consiglio prende atto e delibera la diffusione della notizia tramite il sito istituzionale.

- Il Consigliere Pontecorvo, delegato al Dipartimento Comunicazione, evidenzia la necessità di procedere ad una indagine esplorativa di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del contratto di formazione dell'Ufficio stampa interno al Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

A tal fine, unitamente alla struttura di supporto amministrativo e specificamente grazie al prezioso supporto dei Colleghi Jacopo d'Auria, Antonella Minieri, Marina Persichetti, Massimo Nunziata, Manuela Cundari, Giuseppe Imbergamo, Jacopo Ferracuti, Lorenzo Aureli, Giorgio Leccisi, propone di avviare l'indagine finalizzata all'affidamento diretto -ai sensi della normativa sopra richiamata- del contratto di formazione dell'Ufficio stampa interno al Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con un importo presunto di spesa, considerando anche la possibilità del rinnovo di un ulteriore anno, di complessivi €38.000 oltre IVA, (senza costi della manodopera ed oneri aziendali trattandosi di un servizio di natura intellettuale), con tale delibera immediatamente esecutiva sulla base delle seguenti considerazioni.

Indagine esplorativa di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del contratto di formazione dell'Ufficio stampa interno al Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

CONSIDERATO che l'Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di procedere alla selezione di un professionista al quale affidare un contratto di formazione dell'Ufficio stampa interno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

TENUTO CONTO che l'incarico consisterà nell'attività di formazione dell'Ufficio Stampa interno al COA, facente parte del Dipartimento Comunicazione il cui Responsabile è il Presidente del COA, che curerà i collegamenti con gli organi di informazione in stretta collaborazione con la struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Ordine stesso;

TENUTO CONTO che l'importo massimo stimato dell'affidamento è di € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre IVA e che il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, da affidare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto del curriculum vitae, del percorso professionale e del prezzo offerto;

CONSIDERATO che il COA ritiene opportuno, preliminarmente all'eventuale all'affidamento diretto del contratto, avviare un'indagine esplorativa finalizzata ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'eventuale affidamento è assicurata mediante l'utilizzo dei fondi presenti in bilancio;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere all'avvio della procedura in oggetto

DELIBERA

1) che la premessa è parte integrante del presente atto;



- 2) l'avvio dell'indagine esplorativa di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del contratto di formazione dell'Ufficio stampa interno al Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- 3) che l'importo presunto di spesa, considerando anche la possibilità del rinnovo di un ulteriore anno, ammonta complessivi €38.000 oltre IVA, (senza costi della manodopera ed oneri aziendali trattandosi di un servizio di natura intellettuale);
- 4) che la spesa sarà imputata sul bilancio dell'Anno Finanziario 2019;
- 5) di nominare il RUP il sig. Antonio Barra;
- 6) di dare mandato agli uffici preposti a dar corso alle relative procedure (Cfr. Doc. 1)

Il Consigliere Pontecorvo distribuisce il MODULO "istanza di interesse" che potrà essere compilato da parte degli interessati e che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale, unitamente all'invito dettagliato che pure si distribuisce.

Il Consigliere Di Tosto interviene ritenendo che sia più opportuno, alle stesse somme, fornire l'incarico ad un addetto stampa, anticipando voto contrario.

Il Consiglio approva a maggioranza con delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Gentile e Nesta, in riferimento alla delega a loro conferita nell'adunanza del 28.02.2019, riferiscono di aver preso contatto con il Giudice di Pace, Avv. Mignucci, referente del Tribunale di Roma per l'Ufficio del Giudice di Pace. Nel corso del colloquio, sono state rappresentate all'Avv. Mignucci le varie criticità che riguardano l'Ufficio del Giudice di Pace.

All'esito del costruttivo colloquio, si è convenuto di fissare un nuovo incontro al fine di porre rimedio alla pregiudizievole situazione, nei modi e nei tempi che saranno concordati.

In tale contesto, si è affrontata anche la questione posta dall'Avv. (omissis), in merito alla quale l'Avv. Mignucci ha chiarito che, secondo quanto rappresentato in una circolare del Presidente del Tribunale di Roma, nell'ipotesi di notifica del Decreto Ingiuntivo eseguita non direttamente a mani del destinatario, è necessario, nel rispetto della normativa vigente, produrre il certificato di residenza del destinatario, affinché sia concessa l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo.

Il Consiglio prende atto, definendo il procedimento con l'archiviazione alla luce dei chiarimenti ricevuti con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa ritiene necessario informare il Consiglio dell'esito della interlocuzione avuta con il Presidente della Sezione Fallimentare, in conseguenza della recente regolamentazione, attuata attraverso l'art. 356 del *Codice della crisi della impresa e della insolvenza* che ha istituito l'*Albo degli incaricati alla gestione ed al controllo delle procedure*, prevedendo l'iscrizione in esso dei soggetti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 358 (iscritti agli albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dei Consulenti del lavoro; gli Studi Professionali Associati e le società tra Professionisti; coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione, controllo in società di capitali e società cooperative) e, contestualmente, "*ai fini del primo popolamento dell'albo*", ha stabilito l'iscrizione di coloro che fossero in grado di documentare "*...di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del decreto delegato in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali*" (16 marzo 2019).

Viene chiarito all'art. 358, inoltre, che le nomine debbano avvenire tenendo conto, oltre che delle capacità dimostrate, tuttavia, degli incarichi in corso, "*...in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni*" e, altresì, "*delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi*", ancorché a seguito di valutazione della esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.



Essendo, dunque, venuto meno ogni motivo perché fosse mantenuto riserbo sui nomi dei professionisti oggi inseriti nell'elenco della Sezione, è stato richiesto al Presidente della stessa di rendere ostensibile il detto elenco, al fine di poter accertare i nomi di professionisti in esso inseriti, la distribuzione a seconda delle iscrizioni nei rispettivi Albi e, in particolare, il numero degli stessi; ciò al fine di assicurare elementari principi di pubblicità e trasparenza.

La richiesta non è stata accolta, avendo fatto riferimento il Presidente al contenuto delle linee guida, fissate con la circolare 24 marzo 2017, Prot. n. 431/17 che, per l'appunto, giustificherebbero il rifiuto.

Prima di far riferimento alla richiamata circolare, è opportuno ricordare al Consiglio che, a seguito di precedente delega, rilasciata allora dal Presidente Avv. Mauro Vaglio, è stata presentata una relazione sull'effettivo rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione nell'assegnazione degli incarichi da parte dei Giudici della Sezione Fallimentare e, altresì, sugli incarichi incrociati, ovvero concernente la constatata consuetudine degli organi delle procedure di essere destinatari di nomine, quali difensori e consulenti, a loro volta, da parte degli stessi professionisti che li avevano in precedenza officiati.

A seguito di una prima relazione, presentata il 14 dicembre 2016, il Consiglio Giudiziario ha richiesto l'intervento dell'Ispettorato, che ha presentato una Sua relazione, segnalando numerose criticità.

Da allora la situazione non si è modificata, come illustrato nelle relazioni presentate, rispettivamente, in data 22 marzo 2018 e 5 aprile 2018, ed esaminate dal Consiglio, che ha ritenuto di disporre, ancora una volta, l'invio delle stesse al Consiglio Giudiziario, nonostante nella comunicazione predisposta dal Consigliere Agnino fosse stata da questa sollecitata la trasmissione alla Procura Generale presso la Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura delle relative valutazioni in relazione ai fatti ricostruiti e documentati.

E' necessario ricordare, ancora, che il Consiglio dell'Ordine, con una nota del 1 agosto 2017, ebbe a sensibilizzare la Presidenza del Tribunale e della Sezione Fallimentare in ordine ad alcune incongruenze rese evidenti in sede di operata verifica, per essere emersa, in quella data, ancora una "concentrazione" delle nomine con riferimento ad un numero ristretto di quarantasette professionisti, cui sarebbe stato logico evitare l'assegnazione di ulteriori incarichi, quanto meno per un periodo congruo e, in ogni caso, per consentire il rispetto del criterio di rotazione.

Le giustificazioni date dalla Presidenza del Tribunale hanno fatto riferimento ad una necessaria e fisiologica fase di assestamento perché il sistema fosse portato "a pieno regime".

Nella relazione depositata il 22 marzo 2018 sono state evidenziate le contraddittorie giustificazioni rese dal Presidente della Sezione Fallimentare con riferimento ad incarichi conferiti ai quarantasette professionisti -ormai noti solo in conseguenza della certosa ricerca che è stata effettuata, sulla base dei dati acquisiti tramite il sistema *Fallco*– sul presupposto di essere gli stessi di valore nullo, nell'intento dichiarato di "perequare gli incarichi attribuendo indistintamente a tutti i professionisti anche procedimenti non remunerativi, che in precedenza erano assegnati quasi esclusivamente ai professionisti delle fasce basse": sistema questo che ha, quindi, determinato la esclusione dei giovani, privati della possibilità di avere i primi incarichi e di godere di un trattamento economico (€800,00) che, se non apprezzabile per chi ha avuto incarichi lucrosi, non lo è affatto per chi sarebbe stato chiamato a svolgere per la prima volta il ruolo di curatore.

All'esito di un'attenta disamina delle criticità ora rappresentate, in sede di Consiglio Giudiziario, nel mese di settembre 2018 è stata consegnata all'Avv. Alessandro Cassiani la documentazione di seguito elencata:

- "Procura Generale, Anno Giudiziario 2017, Intervento del Procuratore Generale 28 gennaio 2017;



- *Procura Generale, Anno Giudiziario 2017, Relazione integrale;*
- *Corte di Appello, Anno Giudiziario 2017, Discorso del Presidente;*
- *Corte di Appello, Anno Giudiziario 2017, Relazione integrale;*
- *Corte di Appello, Allegato 1, Dati statistici della Giustizia nel Lazio, settore civile;*
- *Corte di Appello, Allegato 2, Dati statistici della Giustizia nel Lazio, settore penale;*
- *Corte di Appello, Allegato 3, Dati statistici della Giustizia nel Lazio, settore Sorveglianza;*
- *Nota prot. n. 1915 del 20.1.16;*
- *nota prot. n. 1022 del 25.1.16 (CHIUSURA FALLIMENTI);*
- *nota Pres. Monastero del 28.3.17;*
- *nota prot. n. 6093 del 20.4.17 (AUDIZIONE MONASTERO IRRILEVANTE MANCA CONTENUTO);*
- *verbale C.G. del 7.6.17;*
- *nota prot. 942 del 13.7.17 (REGOLAMENTAZIONE COMPENSI);*
- *nota prot. n. 112 ris. del 9.11.2017;*
- *Integrazione alla relazione del 5.4.18 AVV CAIAFA;*
- *Relazione inviata da Avv. Caiafa il 6 aprile 2018;*
- *nota prot. 9967 del 17.4.18(INVIO AI PRESIDENTI RELAZIONE AVV CAIAFA);*
- *Audizione dell'Avv. Caiafa del 20 aprile 2018*
- *nota prot. n. 23444 del 29.5.2018(NOTA TRASMISSIONE MIA RELAZIONE AL PRES TRIBUNALE);*
- *nota prot. n. 23817 del 31.5.18;*
- *OGGETTO PROT. N. 3294 INT(NOTA LA MALFA ALLEGATA ALLA NOSTRA RELAZIONE) 25 giugno 2018;*
- *nota prot. 66 del 2.7.18;*
- *LETTERA TRASMISSIONE ESPOSTI AVV CAIAFA ALLA PROCURA GENERALE (nota prot. 34477 int.) 13 agosto 2018”.*

Molti degli atti esaminati sono risultati del tutto inutili al fine di comprendere se, a seguito di quanto illustrato nelle relazioni sopra richiamate (esse sono comprese tra gli atti contenuti nella *pen drive*), effettivamente la Presidenza della Sezione fallimentare avesse realmente tenuto conto di quanto previsto nelle linee guida ed eliminato le criticità evidenziate in ordine alla rotazione ed alle nomine incrociate.

Gli unici atti che hanno consentito di svolgere delle considerazioni e ritenere, conseguentemente, non appaganti le giustificazioni rese in occasione del Consiglio Giudiziario, possono essere individuati, difatti, nel documento prot. 66/18 Ris del 2 luglio 2018 ovvero nella relazione riservata del Presidente del Tribunale al Presidente della Corte di Appello, che fa riferimento, in merito agli incarichi c.d. “incrociati”, ad una relazione del Presidente della Sezione Fallimentare.

In quest’ultima, si opera una distinzione in ordine:

- a) alla consuetudine degli organi delle procedure di essere destinatari di nomine, quali difensori e consulenti, a loro volta, da parte degli stessi professionisti che li hanno in precedenza nominati;
- b) alle nomine date dal curatore, nell’ambito di un’unica procedura, ad uno stesso professionista.

Nell’affrontare il tema si fa riferimento ad un periodo limitato (24 marzo - 31 dicembre 2017) e si conclude l’analisi svolta sui dati pubblicati sul sito del Tribunale, precisando che il monitoraggio effettuato ha consentito di accertare ventidue situazioni su un totale di 1.682 incarichi, pari al 2,68% e si aggiunge che gli incarichi riscontrati sono stati solo diciannove su 1.682, pari all’1,13%.



Il dato è scarsamente significativo, dal momento che confrontare il numero degli incarichi incrociati, tenendo conto di tutti quelli affidati, senza far riferimento alla posizione dei quarantasette professionisti, offre invero un dato percentuale per nulla rassicurante, atteso che è evidente che se si fosse operato un confronto considerando gli incarichi ricevuti e dati dai quarantasette, la percentuale sarebbe stata ben diversa.

Identica la considerazione con riferimento agli incarichi reiterati, poiché, nel predisporre la relazione, il Presidente della Sezione Fallimentare, pur dopo aver evidenziato dover essere presa in considerazione anche la particolare situazione del curatore che, nell'ambito di un'unica procedura, abbia conferito un numero eccessivo di nomine ad un medesimo professionista, poi nulla ha riferito al riguardo.

Ciò è risultato essere abbastanza strano, poiché nella relazione era stata segnalata una procedura (fallimento n.671/2014) nella quale il curatore ha conferito, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2017, n. 56 incarichi ad uno stesso professionista, peraltro non iscritto all'Albo di Roma, ma di Milano (tema sul quale ricordo ancora le vibrante proteste del Consigliere Riccardo Bolognesi).

L'altro documento significativo è la risposta data dal Presidente della Corte di Appello al Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura in data 31 maggio 2018, prot. 23817.

In essa si fa riferimento all'ispezione mirata disposta dal Ministero sulla questione “...*tuttora formalmente aperta per essere emersi profili degni di approfondimento in sede di ispezione ordinaria*” e, seppur si sottolinea non essere stati segnalati ulteriori rilievi al Presidente della Corte di Appello, per quella che si è svolta dal 18 aprile 2016 al 3 maggio 2017, appare logico chiedere di insistere che si prosegua negli approfondimenti oggetto delle relazioni sopra richiamate essendo – come si riferisce nella nota – l'indagine formalmente aperta.

Non a caso, la nota fa riferimento a due circolari (13 luglio 2017, n. 942 e 6 novembre 2017, n. 1414) che sono successive agli accertamenti svolti e che contengono le linee guida oggetto di contestazione nel criterio applicativo.

Nessuna risposta è stata data in relazione:

- all'incredibile numero di procedure pendenti, che rende poco credibile l'espletamento delle stesse da parte del professionista nominato (c.d. subappalto), atteso che la procedura negativa può essere rapidamente chiusa, anche senza, talvolta, la redazione dello stato passivo (art. 102, primo comma, l.f.);
- alla ragione per la quale quando si tratta di dover difendere l'operato, in termini di nomine reiterate, il Presidente della Sezione Fallimentare non ha dubbi nell'affermare trattarsi di incarichi negativi, pur avendo sempre precisato non essere possibile, al momento della nomina, stabilire il valore della procedura.

La situazione descritta e le criticità che la caratterizzano sono risalenti nel tempo, essendosi il Consiglio, in occasione dell'adunanza del 6 febbraio 2014, pronunciato sull'assenza dei criteri di rotazione applicati per l'affidamento degli incarichi ed avendo successivamente disposto, nell'adunanza del 12 giugno 2014, ritenuta insoddisfacente la risposta data allora dalla Presidenza del Tribunale (Dott. Bresciano) e della Sezione Fallimentare (Dott. Russo), la trasmissione del verbale al Consiglio Giudiziario, perché prendesse posizione, essendo stata sottolineata l'inesistenza di un elenco e, in pratica, negata la possibilità di un accesso a quello, in realtà, esistente senza, peraltro, poter avere contezza delle ragioni per le quali chi avesse richiesto l'inserimento, attraverso la presentazione di un adeguato *curriculum*, non aveva alcuna possibilità di accertare l'esito della propria domanda.



L'aver oggi il legislatore regolamentato, come già ricordato, il criterio per la assegnazione degli incarichi e l'inserimento in un apposito Albo, secondo criteri di rotazione e trasparenza, non consente per alcuna ragione ormai di poter condividere ciò che risulta riportato nella circolare del 24 marzo 2017 cui ha fatto riferimento il Presidente della Sezione Fallimentare, nel negare ciò che era stato richiesto, ovvero la ostensione dell'elenco con i nominativi di professionisti in esso inseriti.

Per rendersene conto è sufficiente riportare testualmente quanto in essa scritto a pag. 3:

“Va da sé, quindi, che nell'attuale quadro normativo tutte le attività volte alla formazione dell'elenco dei professionisti, all'inserimento in fasce di esperienza e preparazione, allo spostamento da una fascia all'altra ed all'esclusione dall'elenco hanno carattere interno alla sezione al fine di uniformarne l'attività rispetto e vengono adottate essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'ufficio, al fine di attuare prassi che agevolino i compiti della sezione nell'individuazione delle figure che si è constatato e valutato essere dotate del necessario alto grado di preparazione, diligenza e struttura, in un quadro di equa e trasparente distribuzione degli incarichi.

Esse pertanto, in quanto attività meramente interne alla Sezione, non imposte da norme di legge o regolamentari, non danno luogo in nessun caso diritti o interessi legittimi rilevanti, ma costituiscono esclusivamente l'attuazione in concreto di regole autodeterminate dalla Sezione destinate ad agevolare le attività proprie preposte alla nomina dei professionisti negli incarichi.

La relativa procedimentalizzazione non attribuisce quindi ai professionisti aspettative tutelabili né ai fini dell'inserimento, né ai fini della permanenza nell'elenco di cui appresso, né tantomeno ai fini dell'attribuzione degli incarichi e non dà luogo ad attività amministrativa, come confermato chiaramente da Cass. 11888/2016, secondo cui “Permane, in definitiva, la non configurabilità di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore, cui corrisponde la natura meramente ordinatoria (di atto di amministrazione interno) e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo”.

Si tratta, per quanto riguarda il precedente della Suprema Corte, di un richiamo per nulla conferente, in quanto relativo al ricorso presentato in relazione ad un provvedimento reso dalla Corte di Appello, nell'ambito di un procedimento di revoca di un curatore, avendo i Giudici di legittimità affermato il richiamato principio negando natura decisoria al provvedimento adottato dal Tribunale.

Vi è anche un'altra ragione perché possa essere acquisita contezza di coloro che sono iscritti nell'elenco al fine di accertare se incarichi rilevanti siano stati conferiti a professionisti che si sono trasferiti da altri Ordini, risultando, in tal caso, violato anche il principio fissato con la circolare del 5 novembre 2018, che al punto sette, prevede l'obbligo di iscrizione negli Albi professionali da almeno cinque anni, in origine stabilito, atteso che si è, da un lato, ridotto il detto termine a tre anni, alla condizione che i giovani abbiano acquisito specifica “... *esperienza di collaborazione nelle procedure concorsuali e di aver svolto corsi di specializzazione ed aggiornamento*”, mentre nessuno sbarramento è stato coerentemente previsto per coloro che hanno chiesto il trasferimento da altri Ordini, così consentendo e favorendo una sorta di *forum shopping* che il Tribunale di Milano – cui normalmente fa riferimento la Sezione Fallimentare di Roma condividendone le iniziative – ha posto nel limite di tre anni.

A conclusione di quanto sin qui illustrato, il Consigliere Caiafa chiede che sia inoltrata specifica richiesta, da parte del Consiglio, al Presidente della Sezione Fallimentare di fornire l'elenco dei professionisti cui sono affidati gli incarichi e che copia della delibera sia trasmessa, per l'istante, al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Corte di Appello, nonché al



Consiglio Giudiziario, riservata ogni ulteriore statuizione per l'inoltro degli atti alla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'ipotesi di omesso riscontro o ingiustificato rifiuto.

Il Consiglio prende atto ed invita il Presidente Galletti ad informare i rappresentati della magistratura che presenzieranno all'incontro che si terrà il prossimo 2 aprile presso il Consiglio.

- Il Consigliere Antonio Caiafa comunica di aver chiamato a far parte della Commissione Diritto del Mercato:

- Avv. Giampaolo Girardi (giampaologirardi@legalandfiscal.it)
- Avv. Cristina Bonanno (avvocatocristinabonanno@gmail.com)
- Avv. Bianca Maria Lugari (lugari.eu@gmail.com)
- Avv. Teresa Sotira (t.sotira@studiolegaledefelice.com)

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Processo Civile l'Avv. Emanuele Sestili e tra i Componenti della Commissione Diritto del lavoro l'Avv. Maristella Coccia, Pieluigi Pernisco, Barbara Ferretti, Iolanda Piccinini, Annalisa Pessi, Massimiliano Gualdi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Gentile riferisce che successivamente alla presa in carico del progetto Law 4 Digital su delega del Presidente Galletti, si è provveduto a convocare i componenti della Commissione al fine di comprenderne lo stato dell'arte.

Nel corso delle varie convocazioni i componenti del Comitato nelle persone dell'Avv. Gaia Morelli e Paolo Galdieri, riferivano di poter dare esecuzione al Progetto predisponendo bozza del bando e della domanda di partecipazione cui sarebbe seguita la necessaria concessione dell'Aula consiliare e la pubblicazione del predetto bando sul sito dell'Ordine di Roma con invio delle mail a tutti gli iscritti al fine di consentire la presentazione delle domande di partecipazione.

Nel corso della convocazione del 1 marzo 2019 si disponeva che entro il 18 marzo u.s. si sarebbe dovuta inviare pec agli Avvocati iscritti con allegata domanda di partecipazione e bando per il corso che si sarebbe sviluppato nel periodo 3 maggio 2019 31 luglio 2019.

Nella medesima convocazione si prendeva atto della missiva inviata dalla Cassa Forense in data 15 febbraio 2019 in cui era nuovamente richiesta rendicontazione della somma versata pari ad euro 15.000,00, stante lo scadere dei termini per la presentazione della stessa al 31 dicembre 2018 poi procrastinati fino al 31 marzo 2019, in mancanza della predetta le somme versate in acconto in favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma dovranno essere restituite alla Cassa Forense con l'annullamento del Progetto.

Veniva così inviato allo scrivente Consigliere un bando di concorso relativo al Corso di Alta Formazione corredato di domanda di partecipazione e dei nominativi dei docenti cui sarà riconosciuto un compenso orario, comprensivo delle attività di esame delle domande, dei compiti, delle attività intermedie ed esame finale, pari ad euro 250,00 per docente.

Il Consigliere Gentile, tenuto conto della scadenza dei termini propone al Consiglio di deliberare l'inizio del Corso, l'invio delle mail a tutti gli iscritti, la corresponsione dei pagamenti in favore dei docenti, previa presentazione di documentazione fiscale entro e non oltre il 29 marzo 2019, con rendicontazione da effettuarsi entro il 31 marzo 2019 a cura del Consiglio; propone altresì di riconvocare i componenti della Commissione, residui dopo l'acquisizione delle richieste



di esonero (Avv. Paolo Galdieri Avv. Gaia Morelli) al fine di rivedere le date di inizio e proseguo del Corso di concerto con il Centro Studi.

Il Consiglio approva in conformità con delibera immediatamente esecutiva delegando il Consigliere Gentile anche a modificare l'elenco dei docenti inserendo solo nominativi di colleghi romani.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 24) pareri su note di onorari:
(omissis)